

Nota orientativa ai passi necessari da compiere per la presentazione della domanda per il conseguimento della qualifica di Collaboratore Restauratore di Beni Culturali (CR)

La procedura riprende dopo una lunga interruzione, durante la quale si è realizzato l'iter parlamentare che ha portato a una profonda revisione dell'art. 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, modificando notevolmente modalità e requisiti necessari all'acquisizione delle qualifiche di R e CR.

Questo comporta come prima conseguenza che la procedura informatizzata per la presentazione della domanda è stata interamente riscritta, e quindi le domande presentate in passato vanno completamente riproposte secondo le nuove regole vigenti e partendo da zero. Quindi quando sarà pubblicato il link alla procedura l'aspirante CR dovrà:

- 1) Accedere al link ed effettuare la **procedura iniziale di registrazione** al sito seguendo le indicazioni che troverà: quindi, si ribadisce, che registrazioni effettuate in precedenza non consentono in nessun caso l'accesso;
- 2) Una volta ottenuto l'accesso, potrà lavorare dall'inizio alla **formazione della nuova domanda CR**, inserendo informazioni e allegando documentazione secondo le istruzioni fornite dalla procedura: si ribadisce che la domanda cr va formulata ex novo;
- 3) Una apposita sezione della procedura consentirà al richiedente la visualizzazione di quanto dichiarato in passato e la **scaricamento** di ogni singolo documento allegato all'epoca;
- 4) Una volta completata la domanda cr sarà possibile **inviarla telematicamente**; in caso di ripensamento o necessità di integrazione della stessa sarà possibile annullarla, modificarla opportunamente e reinviarla, naturalmente entro il termine di presentazione della domanda cr fissato dal Bando (ore 12.00 del 24 ottobre 2014); l'invio telematico è necessario al completamento della procedura, che in assenza dello stesso resta inefficace. L'invio produce una ricevuta della presentazione della domanda.

Sembra opportuno in questa fase dare ulteriori indicazioni, anche in base alle prime segnalazioni ricevute:

- 1) Il bando riporta all'art. 2, comma 1 i requisiti necessari per l'acquisizione della qualifica cr, come disposti dalla normativa vigente in seguito alle modifiche apportate all'art. 182 colla Legge 7/2013 e ss.mm.ii., requisiti che sono stati modificati rispetto al passato: si consiglia quindi di verificare con cura quanto lì esposto, considerando che non si danno altre modalità per il conseguimento;
- 2) La presentazione della domanda cr non pregiudica in alcun modo la successiva partecipazione alla procedura per il conseguimento della qualifica di Restauratore, anzi l'acquisizione della qualifica di cr comporta, come indicato al vigente art. 182, comma 1 quater, lettera d del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, la possibilità di acquisire successivamente la qualifica di Restauratore in base a superamento di una specifica prova di idoneità;
- 3) Chi intenda presentare la domanda per il conseguimento della qualifica di restauratore può trovare convenienza ad effettuare la registrazione alla procedura fin da ora, guadagnandovi l'accesso e la possibilità di scaricare i documenti inviati a suo tempo e di esaminare i dati che li accompagnavano: considerando che il vigente art. 182 indica i requisiti necessari al conseguimento della qualifica, questo dovrebbe consentire di raccogliere fin da ora dati e documenti necessari alla formazione della domanda.

A partire dal termine di presentazione delle domande cr, le stesse verranno valutate compiendo anche le verifiche che si renderanno necessarie: al termine verrà pubblicato l'elenco dei Collaboratori Restauratori (art. 182, comma 1 opties), e verrà conseguentemente avviata la procedura informatizzata per la presentazione della domanda per il conseguimento della qualifica di Restauratore di Beni Culturali.